

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2016-1062 del 15/04/2016
Oggetto	Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) rilasciata ai sensi del D.P.R. n° 59/2013 relativa alla società MONTENEGRO Srl per lo stabilimento sito in comune di San Lazzaro di Savena, via Tomba Forella n° 3
Proposta	n. PDET-AMB-2016-1090 del 15/04/2016
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di BOLOGNA
Dirigente adottante	STEFANO STAGNI

Questo giorno quindici APRILE 2016 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e concessioni di BOLOGNA, STEFANO STAGNI, determina quanto segue.

ARPAE - Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Bologna ¹

DETERMINA

Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) rilasciata ai sensi del D.P.R. n° 59/2013 relativa alla società MONTENEGRO Srl per lo stabilimento sito in comune di San Lazzaro di Savena, via Tomba Forella n° 3

IL RESPONSABILE P.O.

Decisione

1. Adotta l'Autorizzazione Unica Ambientale AUA² relativa alla società MONTENEGRO Srl per lo stabilimento ubicato nel Comune di San Lazzaro di Savena, via Tomba Forella n° 3 che ricomprende i seguenti titoli ambientali:
 - Autorizzazione all'emissione in atmosfera ³
 - Autorizzazione allo scarico di reflui in pubblica fognatura ⁴
 - Valutazione di impatto acustico di cui alla L.n°447/1995
2. Subordina la validità della presente Autorizzazione Unica Ambientale al rispetto incondizionato di tutte le prescrizioni tecniche, strutturali e gestionali, elencate negli Allegato A e B alla presente determinazione, quale parte integrante e sostanziale, pena l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'ordinamento, con salvezza delle altre sanzioni previste dalla normativa vigente;
3. Stabilisce che la presente Autorizzazione Unica Ambientale ha durata pari a 15 anni dalla data di rilascio del titolo da parte dello Sportello Unico delle Attività Produttive territorialmente competente⁵;
4. Dà atto che con la presente autorizzazione unica ambientale sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e

¹ Ai sensi della L.R.13/2015 a decorrere dal 1/1/2016 le funzioni amministrative della Città metropolitana di Bologna sono state acquisite da ARPAE - SAC di Bologna

²Ai sensi dell' art. 3 del DPR n°59/13 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale.....".

³ Ai sensi dell'art. 269 del DLgs. 152/06 Parte Quinta

⁴ Ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs.152/2006 Parte Terza

⁵In conformità a quanto previsto all'art.3 comma 6 del DPR 59/2013

- previste dalla normativa vigente così come gli specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria⁶
5. Obbliga la società MONTENEGRO Srla presentare domanda di rinnovo completa di tutta la documentazione necessaria, con almeno sei mesi di anticipo rispetto alla scadenza suindicata⁷
 6. Demanda agli Uffici interni la trasmissione del presente provvedimento allo Sportello unico delle Attività Produttive territorialmente competente
 7. presente atto viene pubblicato sul sito web istituzionale dell'ARPAE, alla sezione *Amministrazione Trasparente*;
 8. Rammenta che avverso il presente provvedimento unico è esperibile, ai sensi del nuovo Codice del Processo Amministrativo, un ricorso giudiziario avanti al Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna nel termine di sessanta giorni e, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine di centoventi giorni, decorrenti entrambi dalla data di notifica o di comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso.

Motivazione

La società MONTENEGRO, c.f e p.iva 12654600159, avente sede legale in comune di Zola Predosa, via E.Fermi n° 4 e stabilimento in comune di San Lazzaro di Savena, via Tomba Forella n° 3, ha presentato in data 29/07/2015⁸ al Suap del comune di San Lazzaro di Savena domanda di rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale per il rinnovo dell'autorizzazione allo scarico di reflui in pubblica fognatura⁹. Per la matrice di impatto acustico è dichiarato che non sono state apportate modifiche rispetto alla verifica di compatibilità acustica dello stabilimento redatta da tecnico abilitato in data 08/07/2014 ed allegata alla documentazione tecnica di AUA. Per quanto riguarda le emissioni in atmosfera generate dall'impianto produttivo che svolge attività di produzione bevande alcoliche è pure dichiarato che nulla è mutato rispetto all'autorizzazione rilasciata dalla Provincia di Bologna con PG n° 350904 del 09/10/2009.

In data 25/09/2015 è pervenuta la documentazione integrativa¹⁰ volontaria da parte dell'azienda con la quale è dichiarata una modifica di impianto per l'aggiunta del punto di emissione E14 ad inquinamento atmosferico scarsamente rilevante.

In data 20/10/2015 è pervenuto il parere favorevole del Comune di San Lazzaro di Savena¹¹ per la matrice di impatto acustico

⁶Ai sensi degli art. 216 e 217 del T.U.L.S. Approvato con R.D. 27 Luglio 1034, n. 1265

⁷ In conformità a quanto previsto all'art. 5 comma 1 e comma 2 del DPR n°59/2013

⁸ Domanda di AUA agli atti della Città Metropolitana di Bologna con PG n° 108955 del 15/09/2015, **confluita nella pratica SINADOC n° 11343 del 2016**

⁹ Autorizzazione allo scarico di reflui idrici in pubblica fognatura rilasciata dal Comune di Ozzano dell'Emilia con PG0004521 del 13/02/2012

¹⁰ Integrazioni agli atti della Città Metropolitana di Bologna con PG n° 112884 del 25/09/2015

¹¹ Parere agli atti della Città Metropolitana di Bologna con PG n° 122087 del 20/10/2015

In data 20/10/2015 è pervenuto il parere favorevole di HERA Spa¹² Ente gestore del servizio Idrico Integrato e successivamente in data 31/03/2016 il parere del comune di Ozzano Emilia ¹³, in merito allo scarico di reflui in pubblica fognatura.

Si rilascia pertanto l'AUA che ricomprende i seguenti titoli abilitativi ambientali:

- Autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art 269 del DLgs 152/06 Parte Quinta, secondo le prescrizioni contenute nell'allegato A al presente atto quale parte integrante e sostanziale
- Autorizzazione allo scarico di reflui idrici in pubblica fognatura come individuati in allegato B e dai pareri allegati quali parti integranti e sostanziali
- Parere favorevole alla verifica di compatibilità acustica senza fissare alcuna prescrizione

Il Responsabile
UO Autorizzazioni e Valutazioni
Stefano Stagni

Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del 'Codice dell'Amministrazione Digitale' nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale.

L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'articolo 3 del D.lgs 12 dicembre 1993, n. 39 e l'articolo 3bis, comma 4bis del Codice dell'amministrazione digitale.

¹² Parere agli atti della Città Metropolitana di Bologna con PG n° 121992 del 20/10/2015

¹³ Parere agli atti di ARPAE con PGB0/2016/5730 del 31/03/2016

Autorizzazione Unica Ambientale

MONTENEGRO Srl - Comune di San Lazzaro di Savena - via Tomba Forella n° 3

ALLEGATO A

Matrice emissioni in atmosfera di cui all'art 269 Parte Quinta del DLgs n.152/2006

Ai sensi dell'art. 269 del DLgs n° 152/06 sono autorizzate le emissioni in atmosfera derivanti dall'attività di produzione bevande alcoliche svolta dalla società MONTENEGRO Srl nello stabilimento ubicato in Comune di San Lazzaro di Savena, via Tomba Forella n° 3, secondo le seguenti prescrizioni:

1. La società MONTENEGRO Srl è vincolata alle modalità di controllo e autocontrollo come di seguito disposte per valori, metodi e periodicità per le emissioni convogliate:

EMISSIONE E1
PROVENIENZA: CALDAIA RISCALDAMENTO
EMISSIONE E13
PROVENIENZA: GENERATORE DI CALORE 218 KW
EMISSIONE E14
PROVENIENZA: GENERATORE CALORE DA 114 KW

Punti di emissione provenienti da impianti termici per i quali non sono fissati limiti di sostanze inquinanti in emissione in considerazioni delle loro basse potenzialità termiche nominali.

EMISSIONE E2
PROVENIENZA: LABORATORIO ANALISI E RICERCA
EMISSIONE E3
PROVENIENZA: MENSA
EMISSIONE E9
PROVENIENZA: GRUPPO ELETTROGENO MOTORE DIESEL
EMISSIONE E12
PROVENIENZA: CAPPA ASPIRAZIONE SU STRUMENTO LABORATORIO
EMISSIONE RA1 – RA2 - RA3
PROVENIENZA: RICAMBI ARIA ARMADI LABORATORIO

Punti di emissione non soggetti ad autorizzazione ai sensi dell'art. 272 c.1 e 5 del DLgs 152/06 in quanto elencato nella parte I dell'allegato IV parte quinta del DLgs 152/06 lettere jj), e) ed gg).

EMISSIONE E4
PROVENIENZA: OFFICINA POSTAZIONE SALDATURA

- Nell'esercizio dell'attività dovranno essere rispettate le seguenti prescrizioni e/o limiti di emissione:

Polveri totali	10	mg/Nm ³
----------------	----	--------------------

- L'Azienda è esonerata dall'effettuare autocontrolli periodici durante le operazioni di cui al punto di emissione E4, fermo restando l'obbligo del rispetto dei valori limite stabiliti anche attraverso l'installazione di idonei sistemi di abbattimento;

EMISSIONE E5

PROVENIENZA: FILTRO DEPOLVERAZIONE SILO ZUCCHERO

Portata massima	1000 Nm ³ /h
Altezza minima	15 m
Durata massima	saltuaria

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particolato	20 mg/Nm ³
-----------------------------	-----------------------

Impianto di abbattimento: filtro a maniche

Non è fissata alcuna periodicità di autocontrollo; il Gestore dell'impianto dovrà annotare su apposito registro avente le pagine numerate e bollate dall'Ente di controllo le manutenzioni effettuate all'impianto di abbattimento e le periodiche sostituzioni delle maniche filtranti.

Il filtro a maniche dovrà essere dotato di un pressostato differenziale in grado di rilevare il corretto funzionamento del filtro stesso.

EMISSIONE E8

PROVENIENZA: CENTRALE TERMICA RISCALDAMENTO (3 CALDAIE POTENZIALITA' COMPLESSIVA 6 MW)

Portata massima	tiraggio naturale
Altezza minima	8 m
Durata massima	24 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particolato	5 mg/Nm ³
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	350 mg/Nm ³
Ossidi di zolfo (espressi come SO ₂)	35 mg/Nm ³

I valori di emissione si riferiscono ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso pari al 3%.

I valori di concentrazione massima di ossidi di zolfo e materiale particolato si intendono rispettati in quanto il combustibile impiegato è gas metano.

EMISSIONE E10

PROVENIENZA: REPARTO PRODUZIONE AMARO MONTENEGRO

Portata massima	2900 Nm ³ /h
Altezza minima	14 m
Durata massima	4 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particolato	10 mg/Nm ³
Sostanze organiche (esprese come c-org totale)	20 mg/Nm ³

Impianto di abbattimento: colonna ad umido

EMISSIONE E11

PROVENIENZA: FORNO RETRAIBILE REPARTO OLIO CUORE

EMISSIONI da S1 a S14

PROVENIENZA: SFIATI SERBATOI

Non si fissano limiti di sostanze inquinanti in emissione.

L'altezza delle bocche dei camini dovrà risultare superiore di almeno un metro rispetto al colmo dei tetti, ai parapetti ed a qualunque altro ostacolo o struttura distante meno di dieci metri ed inoltre a quota non inferiore a quella del filo superiore dell'apertura più alta dei locali abitati situati a distanza compresa tra dieci e cinquanta metri.

Per la verifica dei limiti di emissione sopra indicati, fatte salve le determinazioni che verranno assunte dal Ministero dell'Ambiente sui metodi di campionamento, analisi e valutazione, debbono essere utilizzati i metodi di prelievo ed analisi prescritti dalla normativa vigente oppure indicati nelle pertinenti norme tecniche nazionali UNI oppure ove queste non siano disponibili, le norme tecniche ISO. Al momento attuale i metodi di riferimento sono i seguenti:

- Metodo contenuto nella Norma UNI 10169:2001 per la determinazione della velocità e della portata;
- Metodo contenuto nella Norma UNI EN 13284-1:2003 o UNI 13284-2:2005 per la determinazione del materiale particolato;
- Metodo contenuto nelle Norme UNI EN 13526:2002 e UNI EN 12619:2002 per la determinazione dei composti organici volatili (COV) espressi come carbonio organico totale;
- Metodo contenuto in allegato 1 del D.M. 25 agosto 2000 ISTISAN 98/2 (G.U. n° 223, 23 settembre 2000, supplemento ordinario), UNI 9970:1992, UNI 10878:2000, UNI 14792:2006, analizzatori automatici a celle elettrochimiche, IR, FTIR per la determinazione degli ossidi di azoto;

Potranno inoltre essere utilizzati metodi che l'ente di normazione indica come sostituendi per progresso tecnico o altri metodi emessi da UNI specificatamente per la misura in emissione da sorgente fissa dell'inquinante stesso.

Per l'effettuazione di tali verifiche è necessario che i camini di emissione e i condotti di adduzione e scarico degli impianti di abbattimento siano dotati di prese di misura posizionate secondo quanto descritto nella norma UNI 10169:2001 e UNIEN 13284-1. Tali prese di misura debbono essere costituite da tronchetti metallici saldati alle pareti dei condotti, di diametro di due pollici e mezzo o tre pollici, filettati nella loro parte interna passo gas e chiusi con un tappo avvitabile. In particolare per assicurare una distribuzione sufficientemente omogenea della velocità del gas nella sezione di misurazione, la presa di campionamento deve essere posizionata conformemente al punto 7 della

norma UNI 10169:2001, ossia in un tratto rettilineo del condotto di lunghezza non minore di 7 diametri idraulici. In questo tratto la sezione deve trovarsi in una posizione tale per cui vi sia, rispetto al senso del flusso, un tratto rettilineo di condotto di almeno: 5 diametri idraulici prima della sezione e 2 diametri idraulici dopo la sezione. Ove ciò non fosse tecnicamente possibile, il Gestore di impianto dovrà concordare con l'autorità competente per il controllo la soluzione tecnica al fine di permettere un corretto campionamento, secondo quanto previsto al punto 3.5 dell'allegato VI alla Parte Quinta del DLgs n° 152/06.

Per quanto riguarda l'accessibilità alle prese di prelievo e misura esse dovranno garantire il rispetto delle norme previste in materia di sicurezza e igiene del lavoro (DLgs 81/2008 e smi Testo unico sulla sicurezza del lavoro);

I limiti di emissione autorizzati si intendono rispettati qualora, per ogni sostanza inquinante, sia rispettato il valore di flusso di massa, determinato dal prodotto della portata per la concentrazione, fermo restando l'obbligo del rispetto dei valori massimi per il solo parametro di concentrazione.

I valori limite di emissione espressi in concentrazione, salvo diversamente disposto in autorizzazione, sono stabiliti con riferimento al funzionamento dell'impianto nelle condizioni di esercizio più gravose e si intendono stabiliti come media oraria. Per la verifica di conformità ai limiti di emissione si dovrà far riferimento a misurazioni o campionamenti della durata pari ad un periodo temporale di un'ora di funzionamento dell'impianto produttivo nelle condizioni di esercizio più gravose. Nel caso di misurazioni discontinue eseguite con metodi analitici che utilizzano strumentazioni a lettura diretta, la concentrazione deve essere calcolata come media di almeno tre letture consecutive e riferita, anche in questo caso, ad un'ora di funzionamento dell'impianto produttivo nelle condizioni di esercizio più gravose.

Al fine del rispetto dei valori limite autorizzati, i risultati analitici dei controlli ed autocontrolli eseguiti devono riportare indicazioni del metodo utilizzato e dell'incertezza della misurazione al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso; qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente in prossimità del valore limite di emissione e non deve essere generalmente superiore al valore indicato nelle norme tecniche (Manuale Unichim n°158/1988 "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" e Rapporto ISTISAN 91/41 "Criteri generali per il controllo delle emissioni") che indicano per metodi di campionamento ed analisi di tipo manuale un'incertezza pari al 30% del risultato e per metodi automatici un'incertezza pari al 10% del risultato. Sono fatte salve valutazioni su metodi di campionamento ed analisi caratterizzati da incertezza di entità maggiore preventivamente esposte o discusse con l'Autorità di controllo. Qualora l'incertezza non venisse indicata si prenderà in considerazione il valore assoluto della misura.

Il risultato di un controllo è da considerarsi superiore al valore limite autorizzato quando l'estremo inferiore dell'intervallo di confidenza della misura (ossia Risultato della misurazione \pm Incertezza di misura) risulta superiore al valore limite autorizzato.

2. Se si verifica un'anomalia o un guasto tale da non permettere il rispetto di valori limite di emissione, ai sensi dell'art 271 comma 14, l'ARPAE deve essere informata entro le otto ore successive e potranno

disporre la riduzione o la cessazione delle attività o altre prescrizioni, fermo restando l'obbligo del gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile e di sospendere l'esercizio dell'impianto se l'anomalia o il guasto può determinare un pericolo per la salute umana. La comunicazione dovrà riportare le azioni correttive intraprese o da intraprendere al fine di ripristinare la corretta funzionalità dell'impianto.

3. Entro tre mesi dalla data di rilascio del presene atto, le prese di campionamento delle emissioni, dovrà essere adeguata a quanto disposto dalla norma UNI 10169:2001; ove ciò non fosse tecnicamente possibile, il Gestore di impianto dovrà concordare con l'autorità competente per il controllo la soluzione tecnica al fine di permettere un corretto campionamento, secondo quanto previsto al punto 3.5 dell'allegato VI alla Parte Quinta del DLgs n° 152/06. Le prese di campionamento dovranno inoltre essere dotate di postazione di lavoro e di accesso secondo quanto previsto dalla vigente normativa in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro;
4. L'ARPAE nell'ambito delle proprie funzioni di vigilanza, effettua gli opportuni controlli tesi a verificare la conformità al progetto autorizzato delle misure di prevenzione dall'inquinamento atmosferico adottate, nonché i controlli sulle emissioni previsti comma 6 dell'art. 269 del DLgs n. 152 del 3 aprile 2006 - parte quinta.
5. La società MONTENEGRO Srl dovrà osservare altresì, ai sensi del citato art. 269, comma 4, del DLgs n. 152/2006 - parte quinta, per i controlli da farsi a cura del gestore di stabilimento, una periodicità annuale per i punti di emissione E8 ed E10.

La data, l'orario, i risultati delle misure e le caratteristiche di funzionamento esistenti nel corso dei prelievi dovranno essere annotati su apposito Registro con pagine numerate, bollate dall'ARPAE e firmate dal Responsabile dell'impianto. E' facoltà dell'azienda la gestione informatizzata dei dati con obbligo, con cadenza annuale, di trascrizione dei dati su supporto cartaceo. La ditta è comunque tenuta a fornire copia cartacea del registro su richiesta degli enti di controllo.

6. I punti di emissione dovranno essere identificati, da parte della Ditta MONTENEGRO Srl, con scritta a vernice indelebile, con numero dell'emissione e diametro del camino sul relativo manufatto.
7. Ogni eventuale ulteriore notizia concernente l'attività autorizzata dovrà essere comunicata alla ARPAE.

Autorizzazione Unica Ambientale

MONTENEGRO Srl - Comune di San Lazzaro di Savena - via Tomba Forella n° 3

ALLEGATO B

matrice scarico di acque reflue in pubblica fognatura costituito da acque reflue di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte Terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152

Classificazione dello scarico

Scarico di acque reflue industriali, domestiche e meteoriche di dilavamento in pubblica fognatura

Prescrizioni

Devono essere le prescrizioni impartite dal Comune di Ozzano Emilia e da Hera Spa, Direzione Acqua – Ente gestore del servizio idrico integrato – con i propri pareri allegati al presente allegato B che costituiscono parte integrante e sostanziale dello stesso.



Comune di Ozzano dell'Emilia

Città Metropolitana di Bologna

SETTORE PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO
Servizio Assetto del Territorio

Via della Repubblica 10 - C.A.P. 40064 – Servizio Tecnico 051791373 - fax 051791321
internet: <http://www.comune.ozzano.bo.it> - e-mail edilizia_privata@comune.ozzano.bo.it

Rif. Pg nr. 25523/2015
Fascicolo 2015/DA0.06.08.10.20/17

AUA N. 28
DITTA MONTENEGRO SRL
VIA TOMBA FORELLA N. 3
SAN LAZZARO DI SAVENA

Spett.le **UNIONE DEI COMUNI SAVENA-IDICE**
unione.savenaidice@cert.provincia.bo.it

p.c. **ARPAE EMILIA-ROMAGNA**
SAC Bologna
aobo@cert.arpa.emr.it

p.c. **COMUNE DI SAN LAZZARO DI SAVENA**
SUAP
comune.sanlazzaro@cert.provincia.bo.it

OGGETTO: Parere in merito ad istanza di Autorizzazione Unica Ambientale per rilascio di nuova AUA per l'impianto della ditta "Montenegro srl", sito in via Tomba Forella n. 3, San Lazzaro di Savena

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI ASSETTO DEL TERRITORIO E PATRIMONIO

Vista l'istanza di Autorizzazione Unica Ambientale – matrici: rinnovo autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali, domestiche e meteoriche in pubblica fognatura, proroga dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera, comunicazione di nulla osta in materia acustica – pervenuta al Comune di San Lazzaro di Savena in data 29/07/2015 Prot. 28829 dal Sig. Daniele Padovani, cod. fisc. PDVDNL53R01A944E, in qualità di dirigente delegato della Ditta "Montenegro srl" con sede legale a Zola Predosa (BO) in Via Fermi n. 4, cod. fisc. 12654600159, titolare dello scarico di acque reflue originate dai fabbricati siti in Via Tomba Forella n. 3 a San Lazzaro di Savena esercente attività di produzione di bevande alcoliche recapitanti nella fognatura del Comune di Ozzano dell'Emilia ubicata in adiacenza a via San Cristoforo;

Viste le note:

- prot. n. 25523 del 19/09/2015, con la quale il Servizio SUAP Associato dell'Unione Savena-Idice ha trasmesso la comunicazione di presa d'atto avvio procedimento AUA inviata dalla Città Metropolitana di Bologna;
- prot. n. 6779 del 10/03/2016, con la quale il Servizio SUAP Associato dell'Unione Savena-Idice ha trasmesso allo scrivente ufficio la pratica AUA inoltrata dal Comune di San Lazzaro di Savena in data 10/03/2016 per l'emissione del parere di competenza;

Dato atto che relativamente al procedimento in oggetto il Comune di Ozzano dell'Emilia è competente esclusivamente per la matrice di rinnovo di autorizzazione allo scarico dei reflui recapitanti alla fognatura ubicata in adiacenza alla via San Cristoforo ad Ozzano dell'Emilia;

Visto il rinnovo dell'autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura di acque reflue industriali, domestiche e acque meteoriche provenienti dallo stabilimento in parola rilasciato in data 13/02/2012 prot. 4521;

Visto il parere tecnico di accettabilità, ai sensi del Regolamento del Servizio Idrico Integrato titolo 8, espresso da HERA S.p.A. in data 19/10/2015 Prot. Gen. 119922, pervenuto dall'Unione dei Comuni Savena Idice in data 29/02/2016 al n. 5787 di Protocollo Generale, FAVOREVOLE con prescrizioni;

Preso atto che:

- la proprietà dichiara che l'attività produttiva, gli impianti fognari e gli eventuali impianti di trattamento delle acque di scarico corrispondono a quanto indicato nella citata autorizzazione e che lo scarico non è stato oggetto di variazioni quali-quantitative;
- lo stabilimento in oggetto produce acque reflue industriali derivanti dai processi produttivi, acque reflue domestiche provenienti da servizi igienici e mensa e acque meteoriche di copertura e di dilavamento immesse nella pubblica fognatura del Comune di Ozzano dell'Emilia;

Visti:

- il D.Lgs 152/2006;
- il DPR 59/2013;
- l'art. 122 della L.R. 3/99;
- le Delibere di Giunta Regionale n. 286/2005, n. 1860/2006 e n.1053/2003;
- il Regolamento del Servizio Idrico Integrato;

ESPRIME

per quanto di competenza,

PARERE FAVOREVOLE al rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale relativamente allo stabilimento sito in Via Tomba Forella n. 3 a San Lazzaro di Savena della Ditta "Montenegro srl", in merito alle matrici: rinnovo di autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali, domestiche e acque meteoriche in pubblica fognatura;

a condizione che vengano rispettate le seguenti prescrizioni:

- sia rispettato quanto prescritto dal Gestore del Servizio Idrico Integrato (Hera SpA) in data 19/10/2015 Prot. Gen. 119922 pervenuto dall'Unione dei Comuni Savena Idice in data 29/02/2016 prot. 5787, allegato al presente parere e facente parte integrante e sostanziale dello stesso;
- il titolare delle immissioni deve garantire, ai soggetti incaricati dei controlli, l'accessibilità sia agli scarichi ed ai relativi pozzetti di campionamento, sia ai luoghi dai quali si originano gli scarichi stessi fornendo, altresì, tutte le informazioni richieste al fine dell'accertamento del rispetto dei valori di emissione, delle prescrizioni contenute nella autorizzazione e delle condizioni che danno luogo alla formazione dello scarico;
- nel caso si verificano imprevisti che modifichino provvisoriamente il regime e la qualità dei reflui il Titolare degli scarichi è tenuto ad attivare nel più breve tempo possibile tutte le procedure e gli accorgimenti tecnici atti a limitare i danni al corpo idrico ricettore, al suolo, al sottosuolo ed alle altre risorse ambientali eventualmente interessate dall'evento inquinante, dandone immediata comunicazione all'Amministrazione Comunale e ad ARPA competente, indicando le cause dell'evento imprevisto, le procedure adottate ed i tempi necessari per il ripristino della situazione preesistente;

- ogni eventuale modifica che si intenda apportare alle immissioni autorizzate ed al sistema di convogliamento degli scarichi stessi, nonché ogni variazione prevista dall'art. 124 comma 12 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. comporta la richiesta, a cura del titolare dello scarico, di una nuova domanda di autorizzazione unica ambientale-matrice scarichi di acque reflue e non può essere realizzata prima del rilascio dell'atto autorizzativo stesso;
- l'inosservanza delle suddette prescrizioni e di quanto contenuto nel D.Lgs. 152/06 e successive modifiche ed integrazioni, determinerà l'applicazione di sanzioni amministrative o penali, eventualmente previste dalla normativa vigente in materia.

Come richiesto dall'ex Città Metropolitana di Bologna, si invia allegato al presente parere copia del rinnovo dell'autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura di acque reflue industriali, domestiche e acque meteoriche rilasciato in data 13/02/2012 prot. 4521.

**IL RESPONSABILE DEI SERVIZI
ASSETTO DEL TERRITORIO E PATRIMONIO**

*Geom. Maura Tassinari
(documento firmato digitalmente)*



HERA S.p.A.

Direzione Acqua

Via Razzaboni 80 41122 Modena

tel. 059.407111 fax. 059.407040

www.gruppohera.it

COMUNE DI SAN LAZZARO DI SAVENA

Sportello Unico Attività Produttive

Piazza Bracci, 1

40068 SAN LAZZARO DI SAVENA BO

Originale PEC

comune.sanlazzaro@cert.provincia.bo.it

CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA

Settore Ambiente - Servizio Tutela Ambientale

Via San Felice, 25

40122 BOLOGNA BO

Originale PEC

cm.bo@cert.cittametropolitana.bo.it

*Impianti Fognario Depurativi
Area Emilia Est*

Bologna, 19 ottobre 2015

Prot. gen. 119922

ns. rif. Hera spa Data prot.: 15-09-2015 Num. prot.: 0105349

PA&S numero

Oggetto: Domanda di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA).

Ditta richiedente: "Montenegro Srl"- Produzione bevande alcoliche nello stabilimento di San Lazzaro di Savena (BO), Via Tomba Forella n.3.

Comune di San Lazzaro di Savena Prot. 34994 del 14/09/15

Prot. Interno SUAP 212/2015

Domanda di AUA per Rinnovo di Autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura di acque reflue industriali, domestiche e meteoriche di dilavamento.

In merito alla domanda di rinnovo dell'autorizzazione allo scarico di acque reflue in pubblica fognatura presentata dal Signor Padovani Daniele in qualità di dirigente delegato della Ditta "**MONTENEGRO SRL**" con sede legale in Zola Predosa (BO) Via E. Fermi n°4 inerente lo Stabilimento di San Lazzaro di Savena esercente l'attività di produzione bevande alcoliche sito in VIA TOMBA FORELLA n.3 - Comune di San Lazzaro di Savena con scarico terminale recapitante nella pubblica fognatura ubicata in adiacenza a Via S. Cristoforo in Comune di Ozzano dell'Emilia ;

vista la documentazione allegata all'istanza di AUA;

preso atto della dichiarazione che l'impianto / stabilimento / attività di cui sopra non è soggetto alle disposizioni in materia di autorizzazione integrata ambientale (AIA);

preso atto della dichiarazione che l'attività produttiva, gli impianti fognari e gli eventuali impianti di trattamento delle acque di scarico corrispondono a quanto indicato nell'autorizzazione PG n. 0004521 del 13/02/2012, e che lo scarico non è stato oggetto di variazioni quali-quantitative;

considerato che lo scarico terminale è formato dall'unione delle acque reflue industriali derivanti dai processi produttivi (operazioni di lavaggio attrezzature e reparti di produzione e confezionamento brandy e amaro, laboratori, rigenerazione resine, ecc.) con acque reflue domestiche (servizi igienici, mensa) e dalla raccolta delle acque meteoriche (di copertura e di dilavamento aree esterne impermeabilizzate);

constatato che le acque reflue soddisfano i requisiti di qualità previsti dalla normativa vigente per gli scarichi in pubblica fognatura, come da rapporti di prova allegati;

Sede legale: Viale Carlo Berti Pichat 2/4 40127 Bologna

C.F./Partita IVA Registro Imprese BO 04245520376

Capitale Sociale int. vers. € 1.489.538.745, 00

considerato che gli scarichi sono immessi nella pubblica fognatura ubicata in adiacenza a Via S. Cristoforo afferente a depuratore terminale (Ozzano - Ponte Rizzoli);
considerato che la gestione delle acque meteoriche agli atti, è dichiarata conforme ai criteri stabiliti dalla DGR n.1860/2006, Paragrafo A1, Punto 3, in attuazione della DGR n.286/2005 Paragrafo A2, Punto 3, lettera c);
visto il Regolamento del Servizio Idrico Integrato;
visto il D.Lgs.152/2006;
visto l'Atto deliberativo di Giunta della Regione Emilia Romagna n.1053 del 9 giugno 2003, recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento;
visto l'Atto deliberativo di Giunta della Regione Emilia Romagna n°286 del 14 febbraio 2005, direttiva concernente la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne;
visto la Delibera di Giunta Regionale n. 1860 del 18 dicembre 2006, linee guida di indirizzo per la gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della Deliberazione G.R. N. 286 del 14/02/2005;
visto il DPR 19 ottobre 2011 n.227, Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale;

si esprime, sulla base degli elementi a disposizione e per quanto di competenza, **PARERE FAVOREVOLE** al rilascio della relativa autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura **CONDIZIONATO** al rispetto delle seguenti prescrizioni e indicazioni:

- **vengono ammesse in pubblica fognatura le acque reflue domestiche, industriali e meteoriche provenienti dall'insediamento di Via Tomba Forella, 3;**
- **lo scarico delle acque reflue dovrà rispettare i criteri di qualità previsti dall'Atto deliberativo di Giunta della Regione Emilia Romagna n.1053 del 9 giugno 2003, per i parametri sotto indicati:**
 - **COD/BOD5 non superiore a 2,2 (nel caso in cui i singoli valori siano superiori ai limiti massimi fissati dalla tabella 3 dell'Allegato 5 del D.Lgs. 152/2006);**
 - **Solidi Sospesi Totali non superiore a 700 mg/l;**
 - **Grassi e oli animali e vegetali non superiore a 40 mg/l;**
 - **Tensioattivi totali non superiore a 20 mg/l;****per i restanti parametri/sostanze valgono i limiti previsti dalla tabella 3 dell'Allegato 5 del D.Lgs. 152/2006;**
- **le opere di allacciamento alla rete fognaria pubblica dovranno essere conformi alle modalità e prescrizioni contenute nel Regolamento del Servizio Idrico Integrato per quanto concerne tubazioni di collegamento al terminale di recapito, innesto di tali tubazioni, sifone tipo Firenze, valvola di non ritorno / intercettazione, ecc.;**
- **il pozzetto di ispezione e prelievo delle acque di scarico dovrà consentire il posizionamento del campionatore automatico e il prelievo delle acque per caduta; dovrà essere opportunamente indicato con segnaletica visibile e garantire, in qualsiasi momento, le condizioni di accesso ed apertura da parte del personale addetto al controllo;**
- **la Ditta, ad integrazione del sistema di raccolta e trattamento delle acque reflue, dovrà porre in opera, qualora non già presente, un sistema di emergenza, anche solo manuale (es. paratoia), che consenta di utilizzare le condotte di raccolta delle acque reflue quale contenimento in caso di sversamento accidentale di sostanze liquide contaminanti;**
- **tutti i rifiuti originati dall'attività dovranno essere raccolti in area confinata e conferiti a Ditta autorizzata ai sensi della vigente normativa in materia di smaltimento dei**

- rifiuti. La documentazione comprovante l'avvenuto smaltimento dei rifiuti (formulari e registri) dovrà essere resa disponibile ai controlli del gestore (Hera SpA);
- adozione di tutte le misure atte ad evitare / contenere il dilavamento delle aree esterne in adempimento ai criteri previsti dall'Atto deliberativo di Giunta della Regione Emilia Romagna n°286 del 14 febbraio 2005;
 - l'Ente gestore, a mezzo di incaricati può, in qualunque momento, effettuare sopralluoghi con eventuale prelievo di campioni di acque reflue e determinazione di quantità delle acque reflue;
 - l'Ente gestore ha la facoltà di sospendere temporaneamente l'autorizzazione in caso di disservizi, guasti o malfunzionamento del servizio fognario - depurativo;
 - la Ditta è obbligata a stipulare con Hera SpA apposito contratto per il servizio di depurazione reflui industriali come previsto dalla Delibera della Regione Emilia Romagna n.1480 del 11/10/2010;
 - il Titolare è tenuto a presentare all'Ente gestore "denuncia annuale" degli scarichi effettuati (entro il 31 gennaio di ogni anno per gli scarichi effettuati nell'anno solare precedente) contenente gli elementi di qualità e quantità delle acque reflue industriali scaricate in fognatura;
 - per il mancato rispetto delle prescrizioni contenute nel parere, Hera si riserva la facoltà di richiedere al Comune la revoca dell'Autorizzazione allo scarico.

Il presente parere è da riferirsi esclusivamente alla documentazione presentata. Ogni modificazione che si intenda apportare all'attività svolta, allo scarico di cui sopra, al sistema di convogliamento delle acque reflue, al punto di immissione terminale in fognatura, dovrà essere oggetto di nuova domanda di autorizzazione.

Sono fatte salve le eventuali indicazioni e/o prescrizioni espresse da ARPA.

La scrivente Società rimane in attesa di copia dell'autorizzazione rilasciata.

Distinti saluti

Firmata digitalmente

Responsabile

Impianti Fognario Depurativi

GianNicola Scarcella

Documento conservato negli archivi informatici di Hera S.p.A Direzione Acqua

Documento che se stampato diviene "Copia conforme all'originale informatico, valida a tutti gli effetti di legge, sottoscritto con firma digitale"

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.